

Amministratore di sostegno: Tribunale di Roma , Sezione prima civile , UFFICIO DEL  
GIUDICE TUTELARE, decreto del 28 gennaio 2005

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Roma

Sezione prima civile

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

In persona del giudice dott.ssa Eugenia Serrao, ha emesso il seguente

**DECRETO**

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27 gennaio 2005, nella causa  
iscritta al n.410675/04 R.G.A.D. avente ad oggetto: nomina Amministratore di  
sostegno,

rilevato che:

- con ricorso depositato il 22 novembre 2004 YYYY , in qualità di figlia ha chiesto la  
nomina di un Amministratore di Sostegno a beneficio di XXXX , nata a Xxxx il ..,  
deducendo che la madre è affetta da morbo di Alzheimer che ne compromette la  
capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri  
interessi patrimoniali;
- la ricorrente ha, in particolare, dedotto che: Xxxx vive con la figlia nell'abitazione di  
proprietà di quest'ultima ed è assistita dalla stessa e dai suoi familiari; percepisce  
emolumenti pensionistici ed assistenziali per complessivi E.1.320,00 mensili circa; è  
titolare del diritto di usufrutto sull'abitazione in cui vive; è necessario procedere alla  
vendita di quest'ultimo appartamento per poter trasferire l'intera famiglia in  
un'abitazione più ampia, avendo la ricorrente deciso di non procedere al ricovero della  
madre presso R.S.A.;
- dall'istruttoria espletata e dall'esame diretto di Xxxx è emerso quanto segue:

- 1) Xxxx appare disorientata nel tempo e nello spazio, limitatamente capace d'intendere il significato di quanto le si dice; ha, nel complesso, una minima capacità d'intendere e di volere;
- 2) l'interessata vive con la figlia, che provvede ad assisterla, al suo mantenimento ed alla cura dei suoi interessi;
- 3) la nomina di un Amministratore di Sostegno è necessaria per curare i rapporti con la p.A. , per la riscossione degli emolumenti pensionistici e, in generale, per l'amministrazione del patrimonio dell'interessata;
- 4) il figlio di Xxxx ha manifestato assenso alla nomina di Yyyy , nata a Xxxx il 5 giugno 1962 quale Amministratore di Sostegno;
- 5) l'alienazione dell'appartamento di via xxxx, finalizzata all'acquisto di un altro appartamento, risulta vantaggiosa per la Beneficiaria in quanto le potrà garantire la continuità dell'assistenza domiciliare in un ambiente più ampio con i propri familiari; non è stata allegata al ricorso perizia di stima del valore venale degli immobili da vendere ed acquistare, per cui dovrà essere presentata apposita istanza;

- emerge, da quanto indicato, che si tratta di persona affetta da patologia psico-fisica tale da determinare la necessità che la stessa sia assistita da persona capace che l'aiuti a provvedere ai propri interessi;

- la ricorrenza di tali condizioni consente, a norma dell'art. 404 c.c., di applicare la misura dell'Amministratore di sostegno a chi si trovi, per effetto di menomazione fisica o psichica, nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, tanto più che la norma si iscrive in un sistema la cui finalità (l.6/2004, art. 1) è di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mentre la diversa misura dell'interdizione non si può applicare quando la capacità d'intendere e di volere della persona non risulti gravemente limitata;

- nel caso in esame, la misura dell'Amministrazione di sostegno è in grado di soddisfare le esigenze di tutela di Xxxx , essendo necessario che tanto la cura della persona quanto la gestione del suo patrimonio, ivi inclusi l'alienazione dell'immobile di via xxxx e l'acquisto di altro immobile, siano affidate ad una persona con piena capacità d'intendere e di volere che possa assisterla nel compimento dei relativi atti;

- con specifico riguardo alla persona da designare quale Amministratore di Sostegno, l'istruttoria espletata depone a favore della nomina di Yyyy , figlia di Xxxx , che risulta in grado di provvedere alla cura degli interessi personali e patrimoniali dell'interessata, che assiste personalmente, ed ha, peraltro, dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

- in merito agli atti che l'Amministratore di Sostegno sarà autorizzato a compiere, vanno specificati i compiti dell'Amministratore di Sostegno, funzionali al compimento di tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione nell'interesse di Xxxx ed al disbrigo delle pratiche necessarie per la gestione delle somme dovute a titolo di trattamento pensionistico;

- con specifico riferimento all'autorizzazione all'alienazione dell'immobile sito in via xxxx, sul quale dal titolo in atti Xxxx risulta titolare del diritto di abitazione, l'art.411 c.c., come modificato dalla legge n.6/2004, prevede che il provvedimento di autorizzazione all'alienazione dei beni immobili (richiesto dall'art.375 c.c. per i beni dell'interdetto), così come il provvedimento di autorizzazione all'acquisto (art.374 c.c.) siano emessi dal giudice tutelare; per poter valutare l'utilità dell'operazione dovrà, quindi, essere documentato il valore venale dell'immobile da alienare e di quello da acquistare con impegno dell'Amministratore di sostegno a reimpiegare il corrispettivo ricavato dalla alienazione del diritto di abitazione spettante alla Beneficiaria per l'acquisto di analogo diritto di abitazione sull'immobile da acquistare ed integrazione dell'eventuale maggiore spesa occorrente per l'acquisto con denaro della Beneficiaria o di terzi;

- in ogni caso, Xxxx mantiene la piena capacità legale di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva dell'Amministratore di sostegno;

P.Q.M.

visto l'art. 405 c.c.,

1. nomina in favore di XXXX , nata a Xxxx il 24 marzo 1922, l'Amministratore di Sostegno nella persona della figlia Yyyy , nata a Xxxx il 5 giugno 1962, con le funzioni ed i poteri qui di seguito specificati;

2. dispone che la durata dell'incarico sia a tempo indeterminato ed abbia ad oggetto la rappresentanza della Beneficiaria nonché l'amministrazione del patrimonio della medesima;
3. autorizza l'Amministratore di sostegno a compiere in nome e per conto di Xxxx , senza necessità di ulteriore autorizzazione del Giudice Tutelare, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obbligo di rendiconto annuale, tutti gli atti civili di ordinaria amministrazione;
4. autorizza l'Amministratore di sostegno a riscuotere nell'interesse della Beneficiaria gli emolumenti a lei dovuti a titolo pensionistico ed a curare tutte le pratiche a tal fine necessarie, previa apertura di un conto ovvero di un libretto, postale o bancario, intestato a Xxxx con annotazione del nome dell'Amministratore quale legittimato ad operare, facendo in modo che su detto conto vengano ad essere accreditate tutte le entrate dell'amministrazione (pensioni, indennità, ecc.);
5. autorizza l'Amministratore di sostegno ad impiegare la somma mensile di E.500,00 per il mantenimento della Beneficiaria;
6. invita l'Amministratore di sostegno a documentare il valore venale dell'immobile da alienare e di quello da acquistare, con impegno ad acquistare in nome e per conto della Beneficiaria il diritto di abitazione con la somma ricavata dall'alienazione ed indicazione della provenienza della somma di denaro eventualmente occorrente per la maggiore spesa d'acquisto;
7. dispone che ogni atto di straordinaria amministrazione debba essere previamente autorizzato dal giudice tutelare;
8. dispone che l'Amministratore di sostegno tenga conto dei bisogni e delle aspirazioni della Beneficiaria ed informi la Beneficiaria degli atti da compiere, ove ciò sia possibile;
9. dispone che l'Amministratore di sostegno informi periodicamente il Giudice Tutelare circa le condizioni di vita personali e sociali della Beneficiaria, della consistenza patrimoniale e reddituale del medesima, rendendo il conto

dell'attività svolta mediante deposito in Cancelleria di una relazione-rendiconto entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante le principali voci di reddito e di spesa afferenti il periodo considerato. Nella relazione (o in qualsiasi momento mediante deposito in Cancelleria di un ricorso scritto o verbalmente al Giudice Tutelare previo appuntamento) l'Amministratore di sostegno potrà indicare eventuali diverse ed ulteriori esigenze da gestire nell'interesse della Beneficiaria;

10. fissa per il giuramento dell'Amministratore di sostegno l'udienza del 3 marzo 2005 ore 9:30;

11. dispone l'efficacia immediata del presente decreto ai sensi dell'art.741 c.p.c.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Beneficiario, all'Amministratore di Sostegno e alla Procura della Repubblica in sede.

Manda alla Cancelleria perché proceda agli ulteriori e diversi incombeni previsti dalla legge.

Roma, lì 28 gennaio 2005

Il Giudice tutelare  
(Eugenia Serrao)